

Legge
d'applicazione della legge federale sugli stupefacenti
 (del 19 giugno 1978)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

viste:

- la legge federale 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti¹ (qui abbreviata LST) e sue modificazioni sino al 20 marzo 1975;
 - l'ordinanza federale 4 marzo 1952 d'esecuzione della legge federale sugli stupefacenti² (qui abbreviata OST);
- visto il messaggio 6 aprile 1977 n. 2232 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capitolo I

Norme generali / Autorità competenti

A. Scopo LST art. 34³

Art. 1⁴ Questa legge disciplina i provvedimenti di competenza cantonale previsti dalla legge federale sugli stupefacenti e dalla relativa ordinanza d'esecuzione e in particolare quelli relativi alla lotta contro le tossicomanie.

B. Autorità competenti

I. Gran Consiglio⁵

Art. 2⁶ Il Gran Consiglio è competente a discutere, a scadenza quadriennale, il piano cantonale degli interventi nel campo delle tossicomanie e, secondo le necessità, gli aggiornamenti intermedi dello stesso.

II. Consiglio di Stato⁷

Art. 3⁸ ¹Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui prodotti stupefacenti e applica direttamente la legislazione federale.

²Esso ha le competenze che non siano espressamente conferite ad altre Autorità; è in particolare competente a:

- a) concedere i sussidi per le spese d'esercizio e per quelle di cui agli art. 30 e 33;⁹
- b) nominare il Delegato ai problemi delle tossicomanie (Delegato);
- c) nominare ogni quattro anni il Gruppo d'esperti ed il suo Presidente;
- d) autorizzare, su preavviso del Gruppo d'esperti, l'apertura e la gestione di centri residenziali preposti alla presa a carico delle persone con problemi legati all'uso di stupefacenti di cui all'art. 22;
- e) riconoscere i centri residenziali per i quali lo Stato può prestare garanzia di pagamento o assumere la spesa delle singole persone con problemi legati all'uso di stupefacenti in caso di collocamento ai sensi dell'art. 34.

III. Gruppo di esperti

¹ Titolo modificato il 24.3.1995 in "LF sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope" (LStup); in vigore dal 1.7.1996 - RS 812.121.

² Ordinanza abrogata dal 1.7.1996 con la nuova Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope, del 29 maggio 1996 - RS 812.121.1.

³ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁴ Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁵ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁶ Art. modificato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 13; precedente modifica: BU 1999, 259.

⁷ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁸ Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259; precedente modifica: BU 1988, 279 e 280.

⁹ Lett. modificata dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 13.

1. Competenze¹⁰

Art. 4¹¹ 1È istituito un Gruppo di esperti nel campo delle tossicomanie con funzioni propositive e consultive nei riguardi del Consiglio di Stato e del Dipartimento competente.

²Esso in particolare:

- a) elabora, all'attenzione del Consiglio di Stato e a scadenza quadriennale, il piano cantonale degli interventi nel campo delle tossicomanie e, secondo le necessità, gli aggiornamenti intermedi dello stesso;
- b) preavvisa l'attuazione di nuove misure di prevenzione, terapeutiche, riabilitative e assistenziali nel campo delle tossicomanie;
- c) preavvisa ricerche nel campo delle tossicomanie;
- d) preavvisa le modifiche di legge, i regolamenti e le direttive emanati in applicazione della presente legge o di altre leggi riguardanti la tossicomania;
- e) preavvisa l'autorizzazione per l'istituzione e la gestione di centri residenziali e servizi ambulatoriali di cui all'art. 22;
- f) preavvisa il finanziamento dei provvedimenti generali di cui all'art. 8;
- g) preavvisa il riconoscimento di centri residenziali ai fini dell'assunzione da parte dello Stato della garanzia di pagamento e delle spese di presa a carico di persone con problemi legati all'uso di stupefacenti ivi collocate, di cui all'art. 35.

2. Composizione¹²

Art. 5¹³ 1Il Gruppo di esperti si compone di nove membri. Devono essere rappresentati i vari settori interessati alla tossicomania.

²Il Gruppo può valersi di consulenti esterni designati ad hoc dallo stesso.

³Il Gruppo è assistito dal Delegato che partecipa alle riunioni del gruppo, senza diritto di voto.

IV. Delegato: competenze¹⁴

Art. 6¹⁵ Il Delegato:

- a) accorda la garanzia per le spese di cura, degenza e trattamento in centri residenziali e decide sulla loro assunzione da parte dello Stato secondo gli art. 9 e 34 di questa legge;
- b) segue l'attività di organismi federali e di altri Cantoni, nel campo delle tossicomanie, orientando il gruppo di esperti e il Dipartimento;
- c) procede per incarico del gruppo di esperti all'elaborazione di documenti;
- d) collabora nell'attuazione degli interventi sulla tossicomania previsti dalla legge e dal piano cantonale d'intervento.

Capitolo II¹⁶ Provvedimenti

A. Provvedimenti generali

I. Principio¹⁷

Art. 7¹⁸ 1Lo Stato, nell'ambito del piano cantonale degli interventi nel campo delle tossicomanie, tenuto conto delle risorse disponibili, promuove e coordina i provvedimenti nel campo delle tossicomanie con:

- a) iniziative proprie;
- b) il sussidiamento di iniziative di terzi.

²Il piano cantonale degli interventi nel campo delle tossicomanie contempla un'analisi della situazione e dei bisogni nell'ambito della tossicomania nel Cantone, i provvedimenti e i relativi costi.

II. Tipi di provvedimento

Art. 8¹⁹ Sono considerati provvedimenti generali ai sensi della presente legge:

1. Prevenzione LST art. 15a cpv. 1

¹⁰ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

¹¹ Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

¹² Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

¹³ Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

¹⁴ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

¹⁵ Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

¹⁶ Numero del capitolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

¹⁷ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

¹⁸ Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

¹⁹ Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

- a) la prevenzione delle tossicomanie secondo quanto stabilito dalla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (legge sanitaria);

2. Presa a carico LST art. 15a cpv. 2

- b) l'istituzione e la gestione di servizi e centri, ambulatoriali o residenziali, coattivi o non, di cura medico-psicologica, educativi, d'assistenza, di reintegrazione sociale, di formazione, di riqualificazione professionale e di altri interventi atti a favorire l'occupazione di persone con problemi legati all'uso di stupefacenti;

3. Documentazione, ricerca, formazione del personale e sperimentazione²⁰

- c) la documentazione, la ricerca, la formazione del personale, la valutazione e la gestione di programmi sperimentali nell'ambito delle tossicomanie.

B. Provvedimenti singoli

I. Spese di presa a carico

1. Principio²¹

Art. 9²² ¹Lo Stato può prestare garanzia di pagamento dei costi di presa a carico derivanti dalla cura, dal trattamento e/o dal collocamento in centri residenziali riconosciuti di persone con problemi legati all'uso di stupefacenti domiciliati nel Cantone.

²Lo Stato può assumere, a titolo sussidiario e secondo i principi di cui all'art. 34, parzialmente o totalmente, le spese di presa a carico derivanti dalla cura, dal trattamento e/o dal collocamento in centri residenziali riconosciuti di persone con problemi legati all'uso di stupefacenti domiciliati nel Cantone non coperte dalle prestazioni delle Casse malati e di altre assicurazioni sociali e private.

³Le decisioni sui collocamenti di tossicomani e le relative spese, di competenza del Giudice penale e del Magistrato dei minorenni, rimangono riservate.

2. Rimedi di diritto²³

Art. 10²⁴ ¹Contro le decisioni del Delegato in materia di garanzia e/o assunzione delle spese di presa a carico derivanti dalla cura, dal trattamento e/o dal collocamento in centri residenziali di persone con problemi legati all'uso di stupefacenti, è data facoltà di reclamo entro 30 giorni.

²Contro le decisioni su reclamo di cui al capoverso 1 è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

³È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

II. Collocamento coattivo

LST art. 15 b²⁵

Art. 11²⁶ ¹Al collocamento coattivo di tossicomani in virtù delle disposizioni del Codice civile svizzero sulla privazione della libertà a scopo d'assistenza, si applicano le modalità e la procedura prevista dalla legge sull'assistenza sociopsichiatrica.

²Il collocamento coattivo di tossicomani deve avvenire, per quanto possibile, in reparti specifici, distinti da quelli per la presa a carico sociopsichiatrica.

³Il collocamento può essere effettuato anche presso i servizi e centri residenziali di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. b). In questo caso il responsabile del servizio o centro svolge, per analogia, i compiti affidati, nell'ambito della procedura di collocamento coattivo, dalla legge sull'assistenza sociopsichiatrica al responsabile dell'UTR.

Capitolo III²⁷ Obblighi, controlli

A. Stabilimenti ospedalieri

LST art. 18 cpv. 1²⁸

²⁰ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

²¹ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

²² Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

²³ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

²⁴ Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475 e 481; precedenti modifiche: BU 1999, 259; BU 2009, 29.

²⁵ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

²⁶ Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

²⁷ Numero del capitolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

²⁸ Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente modifica: BU 1999, 259.

Art. 12²⁹ 1...

2...

3...

4 Gli stabilimenti ospedalieri e gli istituti di cura devono notificare entro il 31 marzo di ogni anno al Dipartimento la scorta di stupefacenti al 31 dicembre.

B. Ricette³⁰

Art. 13 ...³¹

C. Farmacisti³²

Art. 14³³ 1 I farmacisti sono tenuti a segnalare al Medico cantonale ogni abuso di stupefacenti di cui venissero a conoscenza.

2...

3 Le ordinazioni e le ricette, datate e recanti il timbro della farmacia, devono essere inviate ogni 6 mesi per esame al Farmacista cantonale entro la prima decade del semestre successivo.

D. Messa al sicuro, vendita o distruzione

LST art. 33 e 8 cpv. 4³⁴

Art. 15³⁵ Gli stupefacenti confiscati o altrimenti pervenuti allo Stato, ove non debbano essere inviati all'Ufficio federale della sanità pubblica (in seguito detto Ufficio federale), devono essere consegnati al Farmacista cantonale, il quale provvede a metterli al sicuro, alla loro vendita o, ove non possono essere altrimenti utilizzati, alla loro trasformazione o distruzione.

Capitolo IV³⁶
Autorizzazioni

Autorizzazioni

A. Permessi

I. di coltivazione, fabbricazione e commercio

LST art. 4 cpv. 1³⁷

Art. 16³⁸ 1 Le richieste dei permessi di cui all'art. 4, cpv. 1 LST, vanno presentate al Dipartimento nei modi e nelle forme prescritte dagli art. 4, rispettivamente 5 e 6 OST.

II. a mediatori³⁹

2 Il Dipartimento, ove ritenga fondata la richiesta e sufficientemente documentata un'adeguata esperienza professionale del mediatore, può accordargli un permesso limitato alla trasmissione di offerte e di campioni a' termini dell'art. 7 OST.

III. a professionisti con esercizio limitato

LST art. 9 cpv. 2a⁴⁰

²⁹ Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente modifica: BU 1999, 259.

³⁰ Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente modifica: BU 1999, 259.

³¹ Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente modifica: BU 1999, 259.

³² Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente modifica: BU 1999, 259.

³³ Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente modifica: BU 1999, 259.

³⁴ Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente modifica: BU 1999, 259.

³⁵ Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente modifica: BU 1999, 259.

³⁶ Numero del capitolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

³⁷ Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente modifica: BU 1999, 259.

³⁸ Numero dell'articolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

³⁹ Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente modifica: BU 1999, 259.

⁴⁰ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

Art. 17⁴¹ I medici, dentisti, veterinari e i gerenti responsabili di una farmacia pubblica od ospedaliera ammessi all'esercizio limitato della professione a norma della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, sono autorizzati, sentito l'avviso dell'Ufficio federale della sanità, a procurarsi, detenere, usare e dispensare stupefacenti, sotto la loro responsabilità e nei limiti giustificati dall'esercizio regolamentare della professione.

IV.

1. a stabilimenti ospedalieri

LST art. 14 cpv. 1⁴²

Art. 18⁴³ ¹Le richieste dei permessi di cui all'art. 14, cpv. 1 LST, vanno presentate al Dipartimento nei modi e nelle forme prescritti dall'art. 9 OST.

²Le domande di rinnovo di questi permessi devono essere inviate al Dipartimento entro il 30 novembre precedente la loro scadenza.

2. a istituti di cura stranieri o d'altri Cantoni

LST art. 9 cpv. 5⁴⁴

³Venendo meno una delle condizioni che hanno giustificato la concessione del permesso, il Dipartimento, in seguito a notifica del detentore o d'ufficio, ne decreta la revoca.

⁴Gli stabilimenti ospedalieri e gli istituti di cura stranieri o di altri Cantoni sono assimilati agli istituti di cura a' sensi della legislazione sanitaria cantonale.

V. ad istituti scientifici

LST art. 14 cpv. 2⁴⁵

Art. 19⁴⁶ ¹Le richieste dei permessi di cui all'art. 14, cpv. 2 LST, vanno presentate al Dipartimento nei modi e nelle forme prescritti dall'art. 10 OST.

²Le domande di rinnovo di questi permessi devono essere inviate al Dipartimento entro il 30 novembre precedente la loro scadenza.

³Venendo a mancare una delle condizioni che hanno giustificato la concessione del permesso, il Dipartimento, in seguito a notifica del detentore o d'ufficio, ne decreta la revoca.

B. Custodia di colture e scorte

LST art. 4 e 14 cpv. 1 e 2⁴⁷

Art. 20⁴⁸ In caso di estinzione, annullamento o revoca dei permessi concessi a fabbriche, ditte commerciali e persone, stabilimenti ospedalieri ed istituti di cura, istituti scientifici ai sensi degli art. 4 e 14 LST, eventuali colture di piante da alcaloidi o canapa, come pure eventuali scorte di stupefacenti sono affidate alla custodia del Farmacista cantonale, che provvede in conformità con l'art. 15.

C. Autorizzazioni speciali

LST art. 15a cpv. 5⁴⁹

Art. 21⁵⁰ ¹Autorizzazioni speciali a' sensi dell'art. 15a, cpv. 5 LST, sono accordate dal Dipartimento a medici operanti in stabilimenti ospedalieri riconosciuti dal Cantone per il trattamento dei tossicomani ivi ricoverati.

²Il Consiglio di Stato può ammettere e disciplinare la prescrizione, la consegna e la somministrazione di determinati stupefacenti anche per il trattamento ambulatoriale di tossicomani.⁵¹

D. Istituzione e gestione di servizi e centri residenziali e ambulatoriali⁵²

⁴¹ Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁴² Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520.

⁴³ Numero dell'articolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁴⁴ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁴⁵ Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente modifica: BU 1999, 259.

⁴⁶ Numero dell'articolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁴⁷ Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente modifica: BU 1999, 259.

⁴⁸ Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁴⁹ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁵⁰ Numero dell'articolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁵¹ Cpv. modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 374.

⁵² Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

Art. 22^{53 54} 1Per l'apertura di servizi ambulatoriali e di centri residenziali situati nel Cantone che si occupano di persone con problemi legati all'uso di stupefacenti, ai sensi dell'art. 8 lett. b) della presente legge, è necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Stato.

2Per ottenere tale autorizzazione il servizio deve dimostrare

- a) l'idoneità igienico sanitaria delle proprie strutture;
- b) l'irreprensibilità del responsabile e degli operatori;
- c) la propria solvibilità;
- d) un'adeguata formazione degli operatori nel campo socio-psico-pedagogico, rispettivamente sanitario, segnatamente riferita al trattamento dei tossicodipendenti.

3Il Consiglio di Stato può revocare l'autorizzazione in caso di mancata osservanza del cpv. 2.

E. Autorizzazione sperimentale⁵⁵

Art. 23⁵⁶ Il Consiglio di Stato può autorizzare servizi ambulatoriali e centri residenziali che sperimentano nuove metodologie, purché garantiscano affidabilità nella conduzione dell'intervento.

Capitolo V⁵⁷ Sussidiamento

A. In generale

I. Sussidiamento⁵⁸

Art. 24⁵⁹ 1Vengono concessi sussidi unicamente per provvedimenti riconosciuti dal Consiglio di Stato ai sensi del capitolo II.

2Il sussidiamento può essere concesso, escluse le sperimentazioni, unicamente per provvedimenti che soddisfano i requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento d'applicazione.

3...⁶⁰

II. Spese computabili⁶¹

Art. 25^{62 63} Nei casi in cui il sussidio è concesso secondo gli art. 30, 31 e 33, il Consiglio di Stato stabilisce le spese computabili per il calcolo del sussidio e la base del loro accertamento.

III. Verifica dei bilanci⁶⁴

Art. 26^{65 66} 1Il Consiglio di Stato approva i conti preventivi degli istituti sussidiati secondo gli art. 30, 31 e 33, ordina le opportune modifiche e dà le necessarie istruzioni di ordine contabile e statistico.

2I conti d'esercizio ed i bilanci patrimoniali degli istituti sussidiati secondo gli art. 30, 31 e 33, devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di Stato entro il 31 marzo di ogni anno.

IV. Approvazione di tariffe e rette⁶⁷

Art. 27⁶⁸ I servizi e i centri riconosciuti ai fini del sussidiamento e situati nel Cantone, soggiacciono all'obbligo dell'approvazione preventiva di tariffe e rette da parte del Consiglio di Stato.

V. Ipoteca legale⁶⁹

⁵³ Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁵⁴ Norma transitoria: vedi BU 1999, 265; testo completo nota a fine legge.

⁵⁵ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁵⁶ Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁵⁷ Norma transitoria degli articoli del capitolo V; vedi BU 1999, 265; testo completo nota a fine legge.

⁵⁸ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁵⁹ Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259; precedente modifica: BU 1988, 279 e 280.

⁶⁰ Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 29.

⁶¹ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁶² Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 262; precedente modifica: BU 1999, 259.

⁶³ Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.

⁶⁴ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁶⁵ Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 262; precedente modifica: BU 1999, 259.

⁶⁶ Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.

⁶⁷ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁶⁸ Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁶⁹ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

Art. 28⁷⁰ 1A garanzia della restituzione dei sussidi alle spese di investimento è istituita un'ipoteca legale che richiede per la sua validità l'iscrizione nel registro fondiario.

²L'ipoteca ha una durata di 20 anni dal momento della concessione del sussidio e il suo grado è determinato dalla data dell'iscrizione.

VI. Legge sussidi⁷¹

Art. 29⁷² Per quanto non disciplinato dalla presente legge sono applicabili le norme della legge sui sussidi cantonali.

B. Entità dei sussidi

I. Prevenzione LST art. 15a cpv. 1⁷³

Art. 30⁷⁴ Per la realizzazione di progetti di prevenzione secondo l'art. 8 lett. a), lo Stato può concedere un sussidio sino ad un massimo del 75% della spesa preventivata.

II. Presa a carico LST art. 15a cpv. 2

1. spese d'investimento di servizi

e centri ambulatoriali e residenziali⁷⁵

Art. 31⁷⁶ Lo Stato può concedere sussidi fino ad un massimo del 60% della spesa preventivata per l'acquisto di terreni ed immobili, la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento, l'arredamento e l'acquisto di attrezzature da parte di servizi e centri sia ambulatoriali sia residenziali per la presa a carico (cura e reintegrazione) di persone con problemi legati all'uso di stupefacenti.

2. spese d'esercizio di servizi e

centri ambulatoriali⁷⁷

Art. 32^{78 79 1} Il finanziamento delle spese di esercizio dei servizi e centri ambulatoriali è assicurato da tutte le entrate d'esercizio e dal contributo globale dello Stato.

²Il contributo globale è calcolato annualmente sulla base dei compiti attribuiti mediante contratto di prestazione all'ente sussidiato, della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni legali e del piano di intervento cantonale.

³Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all'ente sussidiato. Esso viene versato a rate.

⁴Il contributo globale non può superare il 75% dei costi di gestione.

⁵Le spese d'esercizio di servizi e centri residenziali non vengono sussidiate.

III. Documentazione, ricerca, formazione

del personale e sperimentazione⁸⁰

Art. 33⁸¹ Per la documentazione, la ricerca, la formazione del personale, la valutazione e la gestione di programmi sperimentali nell'ambito delle tossicomanie, lo Stato concede un sussidio sino ad un massimo del 75% della spesa preventivata.

Capitolo VI^{82 83}

Assunzione delle spese

Assunzione delle spese di singole persone con problemi legati all'uso di stupefacenti

⁷⁰ Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 473.

⁷¹ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁷² Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁷³ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁷⁴ Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁷⁵ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁷⁶ Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁷⁷ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁷⁸ Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 262; precedente modifica: BU 1999, 259.

⁷⁹ Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.

⁸⁰ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁸¹ Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁸² Titolo del capitolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁸³ Norma transitoria degli articoli del capitolo VI; vedi BU 1999, 265; testo completo nota a fine legge.

a) Principio⁸⁴

Art. 34⁸⁵ ¹Le domande tese alla garanzia di pagamento e/o all'assunzione da parte dello Stato delle spese di presa a carico derivanti dalla cura, dal trattamento e/o dal collocamento di persone con problemi legati all'uso di stupefacenti in centri residenziali (art. 9 cpv. 2), corredate da un piano terapeutico e di finanziamento dettagliati, sono sottoposte al Delegato per il tramite di un ente collocante che si impegna a seguire il tossicomane anche durante il trattamento residenziale e che soddisfa gli ulteriori requisiti stabiliti dal regolamento.

²La garanzia di pagamento e/o le spese derivanti dal collocamento in centri residenziali vengono assunte solo se il centro è riconosciuto e nella misura in cui la retta è approvata.

³L'entità dell'assunzione è commisurata alle esigenze educative e le possibilità di rimborso del richiedente e di regresso verso i familiari, nel limite degli obblighi di assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CCS.

b) Condizioni⁸⁶

Art. 35⁸⁷ ¹Per poter essere riconosciuto ai sensi dell'art. 34, un centro residenziale deve soddisfare in particolare i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 22 se è situato sul territorio cantonale;
- b) rientrare nel piano cantonale degli interventi e rispondere ad un fabbisogno al momento del riconoscimento;
- c) esigere dalle persone con problemi legati all'uso di stupefacenti da collocare un documento attestante che è già subentrata una tossicodipendenza da droghe pesanti o che vi è necessità d'intervento per prevenirla;
- d) disporre di una descrizione dello scopo del provvedimento, del programma di lavoro, del percorso terapeutico e del tipo di presa a carico;
- e) disporre di personale in possesso delle qualifiche previste dal regolamento;
- f) disporre di basi finanziarie solide;
- g) far approvare da parte del Consiglio di Stato le tariffe e le rette a carico delle persone collocate a spese del Cantone;
- h) sottoporsi ai controlli di qualità disposti dall'Autorità.

²Il Consiglio di Stato può assumere le spese di cui all'art. 34 della presente legge, anche per trattamenti e collocamenti in centri che sperimentano nuove metodologie, purché garantiscano affidabilità nella conduzione dell'intervento.

c) Modalità di versamento⁸⁸

Art. 36⁸⁹ ¹Di regola l'importo assunto viene versato direttamente al centro ospitante.

²Gli importi percepiti indebitamente devono essere restituiti. Valgono per analogia le norme della legge sui sussidi cantonali concernenti la restituzione di sussidi e la relativa prescrizione.

Capitolo VII⁹⁰**Disposizioni penali e di polizia****A. Reati LST art. 28 cpv. 1⁹¹**

Art. 37⁹² ¹Tutti i reati previsti agli art. da 19 a 28 LST sono perseguiti dall'Autorità giudiziaria.

²L'Autorità giudiziaria competente ordina parimenti i provvedimenti di cura e di reintegrazione ritenuti necessari. Nei casi previsti dall'art. 19a cpv. 3 LST, designa il medico responsabile del trattamento o dell'assistenza prescritti.

B. Altre contravvenzioni⁹³

Art. 38⁹⁴ Le contravvenzioni a questa legge ed alle sue disposizioni esecutive, che non siano perseguibili in base all'articolo precedente oppure in base all'art. 21 della legge sui sussidi

⁸⁴ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁸⁵ Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁸⁶ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁸⁷ Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁸⁸ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁸⁹ Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁹⁰ Numero del capitolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁹¹ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁹² Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁹³ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁹⁴ Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

cantonali, segnatamente la violazione di decisioni singole o di termini fissati dall'Autorità amministrativa, sono punite con la multa sino a fr. 5000.--.

C. Facoltà d'indagine⁹⁵

Art. 39⁹⁶ I funzionari del Dipartimento e le persone cui è affidata l'esecuzione o la vigilanza sull'esecuzione di questa legge, possono effettuare in qualsiasi momento ispezioni o procedere ad ogni indagine allo scopo di verificare la corretta esecuzione della legislazione federale e cantonale in materia di stupefacenti. Essi hanno a tale scopo libero accesso ai locali, depositi e luoghi in cui si svolgono attività sottoposte a vigilanza.

D. Sequestri⁹⁷

Art. 40⁹⁸ I funzionari del Dipartimento e le persone cui è affidata l'esecuzione o la vigilanza sull'esecuzione di questa legge, possono ordinare il sequestro provvisorio o porre sotto sigillo prodotti stupefacenti o ritenuti tali, qualora essi siano impiegati in modo non conforme alla legislazione vigente.

E. Confisca

LST art. 33 e 8 cpv. 4⁹⁹

Art. 41¹⁰⁰ 1...

2...

3Il ricavato della vendita degli stupefacenti confiscati, avvenuta in applicazione dell'art. 15, è devoluto allo Stato e destinato alla lotta contro la diffusione delle tossicomanie. A tale proposito è istituito uno speciale fondo.

F. Comunicazione LST art. 28 cpv. 2¹⁰¹

Art. 42¹⁰² 1Dell'avvio d'ogni procedimento penale in materia dev'essere data tempestiva comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione.

2Tutte le decisioni penali ed amministrative, in applicazione della LST e di questa legge, cresciute in giudicato, devono essere comunicate al Ministero pubblico della Confederazione ed al Dipartimento.

Capitolo VIII¹⁰³

Procedura

Autorità di ricorso

Art. 43¹⁰⁴ 1Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

2La procedura è quella prevista dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.¹⁰⁵

Capitolo IX¹⁰⁶

Norme transitorie e finali

Norme abrogative

Art. 44¹⁰⁷ Sono abrogate le disposizioni seguenti:

- a) l'art. 83 della legge sanitaria 18 novembre 1954;

⁹⁵ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁹⁶ Numero dell'articolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁹⁷ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁹⁸ Numero dell'articolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

⁹⁹ Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente modifica: BU 1999, 259.

¹⁰⁰ Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente modifica: BU 1999, 259.

¹⁰¹ Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

¹⁰² Numero dell'articolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

¹⁰³ Numero del capitolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

¹⁰⁴ Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 29; precedente modifica: BU 1999, 259.

¹⁰⁵ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

¹⁰⁶ Capitolo introdotto dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

¹⁰⁷ Numero dell'articolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

822.100

- b) il decreto 21 agosto 1968 d'applicazione della legge federale del 3 ottobre 1951 sui prodotti stupefacenti;
- c) il decreto esecutivo 22 febbraio 1974 concernente le tasse per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni per preparare, fare commercio, detenere e usare stupefacenti.

Entrata in vigore LST art. 34 cpv. 2

Art. 45¹⁰⁸ Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum ed ottenuta l'approvazione del Consiglio federale¹⁰⁹, questa legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore¹¹⁰.

N.B. Norma transitoria

- BU 1999, 265 (9 marzo 1999)
- 1. I servizi ambulatoriali e i servizi e centri residenziali attualmente operanti nel Cantone Ticino, devono inoltrare regolare istanza d'autorizzazione ai sensi dell'art. 22, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente modifica.
- 2. Le norme del capitolo quinto e sesto si applicano alle domande inoltrate dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

Pubblicata nel BU 1978, 143.

¹⁰⁸ Numero dell'articolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

¹⁰⁹ Approvazione federale: 2.6.1978 - BU 1978, 152.

¹¹⁰ Entrata in vigore: 1.10.1978 - BU 1978, 152.